



COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

BASHKIA E MBUZATIT

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DATA 23 novembre 2020

NUMERO 88

OGGETTO: INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
PER LA DISCIPLINA DI ACCESSO STRAORDINARIO ”

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di novembre, alle ore 8:20, nell'Ufficio Comunale di SAN GIORGIO ALBANESE, è convocata la GIUNTA COMUNALE, sono intervenuti i Signori:

			P	A
1.	-GABRIELE Gianni	Sindaco	X	
2.	-ESPOSITO Sergio	Vice Sindaco	X	
3.	-MONTALTO Eugenio	Assessore		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione previste dall'art. 97 - comma 4[^] - lett. "a" del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott. Ciriaco DI TALIA.

L'Ing. Gianni GABRIELE - Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTI:

gli artt. 7 e 48, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con il quale, tra l'altro, viene profondamente modificato l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 e n. 75 relativi rispettivamente a modifiche sostanziali della disciplina la normativa dello stesso D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di valutazione della performance, e di modifiche al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di ordinamento del pubblico impiego, nonché le ulteriori modifiche normative intervenute in materia;

il nuovo CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;

DATO ATTO che l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale; il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le procedure concorsuali;

Visti:

- l'art. 1, commi 446, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), così come modificato dall'art 1 comma 161 della L.160/2019 (legge di bilancio 2020) di seguito riportato:

"446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;

c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;

e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;

h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

- l'art. 1, commi 495,496,497 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020):

495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo.

496. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui.

497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

CONSIDERATO che la G.C. con delibera n. 78 del 21 settembre 2015 ha approvato il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esplicitato, dover apportare al Regolamento alcune puntuali integrazioni attraverso l'introduzione al Capo IX del Titolo VI dell'articolo 99 bis denominato "Procedure di accesso straordinarie ", allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;

VISTO lo schema dell'articolo 99 bis e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile del presente atto

Con voto unanime;

DELIBERA

DI INTEGRARE il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, con l'introduzione al Capo IX del Titolo VI, l'articolo 99 bis, denominato "Procedure di accesso straordinarie" che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI STABILIRE che le modifiche ed integrazioni sopra approvate entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente atto deliberativo;

DI DARE ATTO che il presente Regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

Provincia di Cosenza

87060 San Giorgio Albanese

Piazza Marconi, 1 - Tel. 098386396 - Fax 098386025

C.F. 84000230783 - P.iva 01108650787

Internet: www.sangiorgioalbanese.asmenet.it Mail: protocollo.sangiorgioalbanese@asmepec.it

CAPO IX

PROCEDURE DI ACCESSO STRAORDINARIE

ART. 99 BIS

Stabilizzazione di personale precario

1. Fino al 31 dicembre 2021 o altra data prevista da successive norme, l'Amministrazione, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha la facoltà di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale, coerentemente con quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni di personale e assicurando la relativa copertura finanziaria.
2. La stabilizzazione è consentita esclusivamente per il personale di cui al comma 1 che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) risultare in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della L. n. 124/2015) con contratti a tempo determinato presso il Comune o, in caso di esercizio da parte del Comune di funzioni in forma associata, anche presso le altre amministrazioni con servizi associati;
 - b) aver maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione comunale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
3. Nel triennio 2018-2020 o altra data prevista da successive norme, l'Amministrazione può bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della L. n. 124/2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione comunale;
 - b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione comunale.
4. Fino al 31 dicembre 2020 o altra data prevista da successive norme, l'Amministrazione, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come integrato dall'art. 1 commi 495, 496 e 497 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al suddetto comma 497, primo periodo di tutti i lavoratori contrattualizzati appartenenti al bacino ex LSU/ LPU della Regione Calabria, di cui al Decreto dirigenziale Regione Calabria n. 10389 del 25.09.2018. nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b) espletamento di selezioni riservate, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle categorie "A" e "B" per i quali non é richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego mediante prova di idoneità, consistenti in una prova pratica attitudinale o in un colloquio, i cui contenuti saranno individuati dalla Commissione, il cui esito non comporterà alcuna valutazione comparativa;

b) espletamento di selezioni riservate, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle categorie "A" e "B" per i quali non é richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego mediante prova di idoneità, consistenti in una prova pratica attitudinale o in un colloquio, i cui contenuti saranno individuati dalla Commissione, il cui esito non comporterà alcuna valutazione comparativa;

c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle categorie "C", per i quali é richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego mediante prova di esame consistente per il posto di categoria "C" in una sola prova orale;

d) le procedure selettive saranno svolte dalla competente struttura dell'ente che provvederà alla nomina di una commissione esaminatrice che sarà composta da personale interno all'Ente di categoria non inferiore al posto a cui si riferisce la selezione;

e) la pubblicità del bando avviene con affissione all'albo pretorio e diffusione dello stesso ai diversi settori/aree/servizi e alle organizzazioni sindacali interne, e il termine di scadenza del bando è ridotto ad almeno giorni sette. Tutti i termini regolamentari relativi alle procedure selettive e concorsuali si intendono ridotte ad 1/3.

5. Successivamente alla data di cui al comma precedente la procedura di stabilizzazione dei suddetti precari dovrà avvenire nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale,

6. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1-4, l'amministrazione non può instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per le professionalità interessate dalle suddette procedure.

7. Ai fini dei requisiti indicati ai commi 2 e 3, non rileva il servizio prestato in virtù di contratti stipulati ai sensi degli articoli 90 e 110, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


8. L'amministrazione può prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1-3, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Il presente verbale previa lettura, e' stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE
f.to: Ing. Gianni GABRIELE

IL SEGRETARIO
f.to: Dott. Ciriaco DI TALIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio:
Lì 23.11.2020



Il Segretario Comunale
Dott. Ciriaco DI TALIA

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo Albo Pretorio il 23.11.2020 e per quindici giorni consecutivi.

Data 23.11.2020

Il Segretario Com.le
f.to: Dott. Ciriaco DI TALIA

trasmessa comunicazione ai Capigruppo con nota n. 3292 del 23.11.2020

Il Segretario Com.le
f.to: Dott. Ciriaco DI TALIA

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna richiesta di controllo e' pervenuta.

Addì _____

Il Segretario Com.le
f.to: Dott. Ciriaco DI TALIA

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Lì 23.11.2020

Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.

Il Segretario Com.le
f.to: Dott. Ciriaco DI TALIA